Prot. n° 4614

VISTO l'art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 – Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni,che prevede ,tra l'altro,l'approvazione o l'omologazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dei dispositivi atti all'accertamento ed al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione;

VISTO l'art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada ,e successive modificazioni,che disciplina,tra l'altro, la procedura per conseguire l'approvazione o l'omologazione dei dispositivi per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni;

VISTO l'art. 146,comma 3, del decreto legislativo n. 285/1992, e successive modificazioni,che disciplina le violazioni delle segnalazioni del semaforo indicante luce rossa;

VISTO l'art.201 del decreto legislativo n.285/1992, che disciplina la notificazione delle violazioni,come modificato dal decreto legge 27 giugno 2003,n.151,convertito con modificazioni in legge 1° agosto 2003,n.214, e dall'art.36 della legge 29 luglio 2010,n.120;

VISTI in particolare il comma 1- bis del richiamato art.201 che elenca sotto le lettere da a) a g-bis) i casi in cui non è necessaria la contestazione immediata della violazione; e i commi 1- ter ed 1-quater che prevedono che per i casi sotto le lettere b),f),g) e g-bis) non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate o approvate,e tra questi le violazioni all'art. 146 del decreto legislativo n.285/1992, e successive modificazioni;

VISTO il voto n. 21/2004, reso nell'adunanza del 18 febbraio 2004, con il quale la V^ Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha espresso parere che per poter ritenere idoneo un dispositivo per la rilevazione di infrazioni al semaforo rosso in modalità automatica debbano ricorrere determinate condizioni;

VISTO il decreto dirigenziale n.56214, in data 8 luglio 2008, con il quale è stata concessa alla soc. Velocar s.r.l.,con sede in Via Zanardelli 72, Castiglione delle Stiviere (MN),l'approvazione del dispositivo per la rilevazione delle infrazioni ai limiti massimi di velocità ed alle infrazioni commesse alle intersezioni regolate da semaforo denominato "Velocar Red&Speed";

VISTO il decreto dirigenziale n.3616,in data 25 giugno 2012, con il quale è stata concessa alla soc. Velocar s.r.l. l'estensione di approvazione del dispositivo "Velocar Red&Speed" ad una versione con modifiche hardware,consistenti nella sostituzione dell'antenna GPS,l'aggiunta di una apertura inferiore nella custodia della telecamera di contesto,l'eliminazione della guarnizione inferiore della

custodia delle telecamere, e una modifica di software per le riprese frontali con oscuramento del lunotto anteriore dei veicoli in infrazione;

VISTA la domanda , in data 1 luglio 2013,con la quale la soc. Velocar s.r.l. ha chiesto l'estensione di approvazione del dispositivo "Velocar Red&Speed" anche per le applicazioni ricadenti nelle previsioni dei commi 2 e 3 dell'art.146 del decreto legislativo n.285/1992;

D E C R E T A

Art.1. L'approvazione del dispositivo "Velocar Red&Speed" prodotto dalla soc. Velocar s.r.l.,con sede in Via Zanardelli 72, Castiglione delle Stiviere (MN), concessa con il decreto dirigenziale n.56214, in data 8 luglio 2008,estesa con decreto dirigenziale n.3616,in data 25 giugno 2012,è ulteriormente estesa alle applicazioni ricadenti nelle previsioni dei commi 2 e 3 dell'art.146, del decreto legislativo n.285/1992,nel rispetto delle condizioni di installazione ed utilizzo di cui ai commi 1-ter ed 1-quater dell'art.201 del decreto legislativo n.285/1992.

L'utilizzo del dispositivo per la rilevazione delle infrazioni ex art.146 del nuovo codice della strada dovrà essere accuratamente valutato dall'ente proprietario della strada e/o utilizzatore. Per quanto attiene all'accertamento delle violazioni del superamento del limite prima del quale il conducente ha l'obbligo di arrestare il veicolo per rispettare le prescrizioni semaforiche, e per le infrazioni relative alla prosecuzione della marcia nonostante la segnalazione del semaforo rosso, il dispositivo dovrà essere impiegato secondo quanto riportato nel manuale di installazione nella versione aggiornata.

Art.2**.** Restano invariate le prescrizioni degli artt.1,2,3,4,5 e 6 del D.D. n.56214 dell' 8 luglio 2008.

Art.3 Le apparecchiature devono essere commercializzate unitamente al manuale utente e al manuale di installazione nelle versioni aggiornate e depositate, e utilizzate secondo quanto riportato nei manuali stessi.

Art.5. I dispositivi prodotti e distribuiti dovranno essere conformi alla documentazione tecnica ed al prototipo depositato presso questo Ministero e dovranno riportare indelebilmente gli estremi del decreto n.56214dell'8 luglio 2008, del decreto n.3616 del 25 giugno 2012 e del presente decreto, nonché il nome del fabbricante.

29.7.2013

Il DIRETTORE GENERALE
(Ing. Sergio Dondolini)